



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL DIPARTIMENTO ENERGIA DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL CAPO DEL VI REPARTO - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E MARITTIMA - DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 e dal decreto ministeriale 20 marzo 1979;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1 luglio 1968;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 e dal decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante *"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari"*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, e s.m.i.;
- VISTO** il documento INFCIRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*, e s.m.i.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente il regolamento recante la disciplina per le navi mercantili per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, nonché, il codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (codice IMDG);
- VISTO** il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- VISTA** la nota del 16 giugno 2008 dell'Ufficio XVII della DGERM del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico recante *"Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni"*, modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011 (di seguito *"Linee di indirizzo"*);

- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTO** in particolare l’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 nel quale si individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente “*Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante “*Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45*”;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle “*Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante “*Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/EURATOM che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*”;
- VISTO** in particolare l’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, nel quale viene disciplinata l’attività di trasporto di materiali radioattivi;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, in particolare l’articolo 4, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- VISTO** il decreto interministeriale n. TM/2586/06/0 del 06.09.2006 con il quale la società BRODOSPAS d.d., con sede legale in Croazia, Obala Lazareta n. 1, 2100 Split e con sede di rappresentanza in Italia presso la società Marittima Ravennate, Circ.ne Piazza d’Armi n. 74, 48100 Ravenna, è stata autorizzata ad effettuare il trasporto marittimo di materie radioattive con transito in acque territoriali italiane di cui al capitolo 2.7 del Codice IMDG, ai sensi dell’art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860, sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 30.12.1965 n. 1704 e modificato e integrato dall’art. 21 del D.lgs. 230/95, per un periodo di cinque anni;
- VISTO** il decreto interministeriale n. TM/2586/06/1 del 21.10.2011 con il quale, nelle more del rinnovo del decreto interministeriale n. TM/2586/06/0 del 06.09.2006, è stata concessa alla società BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO. una proroga per la prosecuzione dell’attività di trasporto marittimo di materie radioattive, per un periodo di 12 mesi, a partire dalla data del 05.09.2011;
- VISTO** il decreto interministeriale n. TM/2586/06/2 del 13.07.2012 con il quale alla società BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO. è stata rinnovata l’autorizzazione al trasporto marittimo di materie radioattive, ai sensi dell’art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860, sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 30.12.1965 n. 1704, modificato e integrato dall’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i., per un periodo di sette anni a partire dalla data del 05.09.2012;

- VISTO** il decreto interministeriale n. TM/2586/06/3 del 24.01.2019 con il quale a modifica dell'art. 1 del decreto interministeriale n. TM/2586/06/2 del 13.07.2012 l'autorizzazione ad effettuare il trasporto marittimo di materie radioattive è stata intestata alla società BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO. con sede legale in Croazia, Obala Lazareta n. 2, 21000 Split e sede di rappresentanza in Italia presso la società FIORE Casa di Spedizioni S.r.l., in Via Magazzini Anteriori, Traversa Nord, 51, 48122 Ravenna;
- VISTO** il decreto interministeriale n. TM/2586/06/4 del 04.09.2019 con il quale la società BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO. è stata autorizzata al trasporto marittimo di materie radioattive, ai sensi dell'art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.1965 n. 1704, modificato e integrato dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i., per un periodo di sette anni;
- VISTA** la nota documentata della società FIORE CASA DI SPEDIZIONI S.R.L. del 07.12.2021 (prot. interno n. 0036784 del 07.12.2021), con la quale è stata presentata istanza di rinuncia all'autorizzazione ad agire per conto della società estera BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO. per il trasporto marittimo di materie radioattive nel territorio italiano;
- VISTA** la nota della società FIORE CASA DI SPEDIZIONI S.R.L. del 15.12.2021 (prot. interno n. 0037615 del 15.12.2021), con la quale, ad integrazione dell'istanza del 07.12.2021, è stata trasmessa la nota della società BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO. nella quale si chiede di rinunciare all'autorizzazione al trasporto marittimo di materie radioattive, di cui al decreto interministeriale n. TM/2586/06/4 del 04.09.2019;
- VISTA** la nota prot. 0038839 del 23.12.2021 con la quale il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha chiesto il parere di competenza alle Amministrazioni interessate, avviandone il relativo iter istruttorio;
- VISTA** la nota endoprocedimentale prot. n. 0004723 del 14.02.2022, con la quale, su richiesta avanzata da parte dell'ISIN - ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE con nota prot. 0000932 del 09.02.2022 (prot. interno n. 0004178 del 09.02.2022), è stato chiesto, alla società BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO., di fornire indicazioni sul destino finale delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati, in adempimento della prescrizione n.1 del parere tecnico espresso ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto marittimo di materie radioattive emessa con decreto interministeriale n. TM/2586/06/4 del 04.09.2019;
- VISTA** la nota del 21.02.2022 (prot. interno n. 0005523 del 21.02.2022), con la quale la società BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO. ha comunicato di aver venduto a terzi le unità navali registrate per il trasporto di materie radioattive;
- VISTA** la nota 0001835 del 14.03.2022 del 14.03.2022 (prot. 0007915 del 14.03.2022), con la quale l'ISIN ha comunicato di non possedere gli elementi necessari ai fini dell'espressione del parere tecnico di competenza;
- VISTI** i pareri favorevoli, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale cui si fa espresso rinvio, in ordine alla sopra citata istanza, espressi da:
- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - con nota prot. n. 0002223 del 11.01.2022 (prot. interno n. 0000633 del 11.01.2022);
 - Ministero dell'Interno - con nota prot. n. 0003225 del 03.02.2022 (prot. interno n. 0003532 del 03.02.2022);
- CONSIDERATO** che la società FIORE CASA DI SPEDIZIONI S.R.L. ha chiesto di rinunciare a svolgere la funzione di rappresentanza in Italia della società BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO., funzione che, ai sensi del punto 4.2.2 delle succitate "Linee di indirizzo", costituisce il presupposto indispensabile dell'autorizzazione in parola;
- PRESO ATTO** del quadro prescrittivo emergente dai suddetti pareri;
- VISTI** gli atti di ufficio;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. L'autorizzazione al trasporto marittimo di materie radioattive, rilasciata, ai sensi dell'art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.1965 n. 1704 e modificato ed integrato dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 230/95 e s.m.i. (oggi art. 43 del D.lgs. 101/2020), con decreto interministeriale n. TM/2586/06/4 del 04.09.2019, alla società BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO., con sede legale in

Croazia, Obala Lazareta n. 2, 21000 Split e sede di rappresentanza in Italia presso la società FIORE Casa di Spedizioni S.r.l., in Via Magazzini Anteriori, Traversa Nord, 51, 48122 Ravenna, è **revocata** a decorrere dalla data del presente provvedimento.

3. La società BRODOSPAS OFFSHORE SHIPPING CO. è tenuta a fornire all'ISIN un documento che attesti il rispetto dei limiti di decontaminazione, per emettitori beta, gamma e alfa a bassa tossicità e per gli altri emettitori alfa, così come definiti al paragrafo 2.7.1.2. dell'*International Maritime Dangerous Goods* (IMDG) Code, di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 134 del 6 giugno 2005, per i natanti utilizzati e ora ceduti a terzi.

Art. 2

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione Ecologica (www.mite.gov.it).

Roma, lì data del protocollo

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Dipartimento Energia
Direzione Generale Competitività ed Efficienza
Energetica
Divisione V

IL DIRIGENTE

Dott. Mariano G. CORDONE

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima

IL CAPO REPARTO

Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21